



COMUNE DI LIVORNO

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Transattivo raggiunto in sede di negoziazione assistita nella controversia Comune di Livorno vs Randstad Italia SpA (ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito con L. 162/14 e ss.mm.ii).

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

L'organo di Revisione del Comune di Livorno nelle persone di:

- Dott. Maurizio Nieri
- Dott. Rag. Claudio Pucci

RICHIAMATE

- la deliberazione Consiglio Comunale n.225 del 29/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione Consiglio Comunale n.229 del 29/12/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021-2023, sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e il personale;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n.7004 del 31/08/2017 il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato a favore del Comune di Livorno, di durata pari agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per i profili professionali di Insegnante servizi scolastici prima infanzia Cat. C e di Educatore servizi educativo scolastici Cat. C, veniva aggiudicato alla società Randstad Italia S.p.A con facoltà di ricorrere, con successivo atto, all'affidamento del servizio anche per un ulteriore biennio scolastico, mediante utilizzo della procedura negoziata, senza

previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- con successiva determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 2920 del 17/04/2019 veniva esercitata, ai sensi dell'art.63 comma 5 D. Lgs 50/2016, la facoltà di affidare il servizio per un ulteriore biennio scolastico alla società Randstad Italia S.p.A., non oltre l'importo massimo delle risorse a suo tempo impegnate per il primo affidamento, ossia € 2.455.538,00, e dunque con scadenza al 30 giugno 2021;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato ***“per 6 mesi dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”***;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 04 marzo 2020- con il quale veniva disposta a livello nazionale la sospensione delle attività educative e didattiche e specificatamente che *“limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”*

- i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali la sospensione dei servizi educativi è stata disposta fino al termine dell'anno scolastico 2020;

RILEVATO

- che la sospensione delle attività educative e didattiche avveniva in costanza dell'affidamento a Randstad Italia Spa del servizio di somministrazione di cui in parola fino al 30 giugno 2021 ed in particolare di singoli contratti individuali con l'Amministrazione in scadenza nello specifico della questione de qua al 08/04/2020;

- che con l'intervenuta chiusura dei servizi educativi determinata dalla emergenza epidemiologica, fu tempestivamente comunicato a Randstad (Rif. PEC del 05/03/2020, Prot. n. 30764) l'interruzione della prestazione oggetto del contratto di somministrazione in ragione della specificità del servizio in questione il quale rendeva impossibile sia il ricorso allo smart-working o lavoro agile (sia la possibilità di attivare la modalità della didattica a distanza) ed in virtù della disciplina sulla sospensione del contratto di appalto qualora ricorrano circostanze speciali e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto ex ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che ne è sorto un contenzioso riguardante sostanzialmente il pagamento delle prestazioni non effettuate nel periodo contrattuale intercorrente tra il 5 marzo 2020 e l'8 aprile 2020, coincidente con il termine finale dei singoli contratti di somministrazione e più in particolare le somme di cui Randstad richiedeva la corresponsione costruite, tra le altre voci, anche della differenza tra l'80% erogato in sede di TIS e il 100% tabellare, ciò sosteneva controparte in virtù della presunta obbligazione di pagamento a carico dell'Amministrazione, pur in presenza di prestazioni non eseguite, ritenendo applicabile anche al personale somministrato presso gli enti pubblici il disposto dell'art. 87 comma 3 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27) in cui si prevede che, laddove non sia possibile utilizzare l'istituto del lavoro agile e dopo aver utilizzato le ferie pregresse, i congedi e altri analoghi istituti, le amministrazioni pubbliche possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

ATTESO CHE

- con PEC del 29/06/2020, Prot. n.67991, Randstad dapprima inviava all'Amministrazione il sollecito di pagamento delle fatture contestate (n. 20FVRW033873 del 31.03.2020; n. 20FVRW033874 del 31.03.2020; n. 20FVRW046718 del 30.04.2020; n. 20FVRW046717 del 30.04.2020) per l'importo complessivo di € 34.939,07 da corrispondersi entro il 03.07.2020, e successivamente, per il tramite del proprio legale, inviava al Comune di Livorno formale diffida di pagamento (Prot. n.78730 del 24.07.2020) per l'importo di € 36.095,46 comprensivo di interessi maturati spese legali da pagarsi entro 5 giorni dal ricevimento, anticipando, in difetto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente per il recupero coattivo del credito;

PRESO ATTO

- della PEC del 10/09/2020 , Prot. 97026/2020, con cui Randstad Italia SpA successivamente inoltrava al Comune di Livorno formale invito a concludere una *convenzione di negoziazione assistita* da avvocati (ex art. 2 e segg. del D. L.132/2014, convertito con L n.162/2014) con riferimento alla richiesta di pagamento delle fatture contestate n. 20FVRW033873 del 31.03.2020; n. 20FVRW033874 del 31.03.2020; n. 20FVRW046718 del 30.04.2020; n. 20FVRW046717 del 30.04.2020, per l'importo complessivo di € 34.939,07;

- che nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita, che per gli enti pubblici può essere seguito solo dagli avvocati interni, le parti trattano le reciproche posizioni secondo principi di lealtà e buona fede per addivenire, con l'ausilio degli avvocati, ad un accordo transattivo sulla questione in essere;

- che a seguito delle trattative le Parti hanno raggiunto un'ipotesi di accordo secondo cui Randstad, senza riconoscimento di alcun diritto e/o pretesa vantata dal Comune di Livorno, a mero fine transattivo, propone al Comune di Livorno, che accetta, di definire la vertenza con il pagamento della complessiva somma di € 25.526,42, costituita da:

- € 19.816,55 per ore ordinarie, già oggetto di riconoscimento da parte del Comune di Livorno (Rif. nota Prot.59374 del 10/06/2020);
- € 5.709,87 afferenti alle relative voci così denominate: “Elemento perequativo orario, ore ferie godute, ore rol godute” (voci contrattualmente previste, anche se quantificate a stralcio in maturazione presunta sino al 5 marzo 2020);

- che la somma sopra riportata dovrà essere corrisposta dal Comune di Livorno in favore della Randstad entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;

VISTI

- il parere favorevole del Dirigente del Settore indirizzo Organizzazione, pur in assenza di un parere dirimente richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, in ragione delle di seguito esposte valutazioni: “1) da un punto di vista sostanziale le somme che il Comune si troverebbe a corrispondere a Randstad afferiscono per una quota pari al 77,63% a somme riferite all'effettivo espletamento del servizio sino al 05/03/2020; 2) sempre da un punto di vista sostanziale le restanti somme non afferiscono al TIS in deroga inizialmente richiesto da Randstad, bensì a voci contrattualmente previste, anche se quantificate a stralcio in maturazione presunta sino al 5 marzo 2020; 3) da un punto di vista prettamente economico l'accantonamento prudenziale già effettuato pari ad € 36.095,46 consente l'immediata disponibilità delle risorse, senza aggravio alcuno per il bilancio del Comune” (Rif.to nota prot. 88587 del 21/07/2021);

- la Decisione G.C. n. 222 del 27/08/2021 con la quale è stato apprezzato il rapporto di cui al punto precedente del dirigente del Settore “Indirizzo, organizzazione e controllo” e, concordando con la proposta contenuta nel medesimo, è stato deciso di aderire all’Accordo raggiunto nella procedura di negoziazione assistita per porre fine al contenzioso in atto con Randstad Spa richiedendo all’Avvocatura civica di esprimere un parere legale in merito alla convenienza alla stipula dell’Accordo prima della sottoscrizione dello stesso;
- il parere dell’Avvocatura civica (in atti Prot. n. 0106477 del 07/09/2021 che esprime “*la convenienza per l’Amministrazione che, a fronte di una vicenda giudiziaria di esito incerto, può evitare il contenzioso con una somma di entità limitata*”);

CONSIDERATO

che l'accantonamento prudenziale già effettuato pari ad € 36.095,46 nel “Fondo Contenzioso” consente l'immediata disponibilità delle risorse, senza aggravio alcuno per il bilancio del Comune;

DATO ATTO

che con nota Prot. 107346 del 08/09/2021 il Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo ha richiesto la variazione al bilancio 2021/2023 annualità 2021 per applicazione delle somme accantonate indicate al punto precedente per un importo pari ad € 25,526,42 ed oggetto dell'ipotesi di accordo transattivo *de quo*;

VALUTATO

che la richiesta iniziale di Randstad ammontava ad € 34.939,07 e che l'ipotesi di accordo transattivo prevede l'erogazione a favore della Società di € 25.526,42 di cui: € 19.816,55 costituenti il corrispettivo per le prestazioni svolte fino al 5 marzo 2020 già oggetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione e dunque formalmente non oggetto di contestazione e/o contenzioso e sostanzialmente sottratte ad un logica transattiva ed € 5.709,87 costituenti l'importo per elemento perequativo orario, ore ferie, ore rol;

RITENUTO

che, come evidenziato peraltro anche nel parere dell’Avvocatura, a fronte della somma di euro 15.122,52, costituente la differenza tra l'importo totale delle fatture emesse da Randstad pari a euro 34.939,07 e l'importo già riconosciuto dal Comune a suo favore (euro 19.816,55), il potenziale contenzioso giudiziario, di esito assolutamente incerto, con la presente procedura di negoziazione assistita può chiudersi con € 5.709,87, con una riduzione di circa un terzo della pretesa iniziale, da considerarsi, quindi, per quanto sopra indicato, economicamente vantaggioso per l’Amministrazione;

VISTI

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 844 del 08/09/2021, avente ad oggetto “Approvazione dell’Accordo Transattivo raggiunto in sede di negoziazione assistita nella controversia Comune di Livorno vs Randstad Italia SpA (ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito con L. 162/14 e ss.mm.ii)”, con i rispettivi allegati;

- i pareri di regolarità tecnica favorevole, rilasciato, in data 13/09/2021, dal Dirigente Settore Indirizzo, organizzazione e controllo, Dott. Massimiliano Lami e di regolarità contabile favorevole, rilasciato, in data 13/09/2021, dal Dirigente Settore Servizi finanziari, Dott. Massimiliano Bendinelli, entrambi sulla sopra citata proposta di deliberazione Giunta Comunale nb. 844/2021;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.844 del 08/09/2021:“*Approvazione dell'Accordo Transattivo raggiunto* in sede di negoziazione assistita nella controversia tra il Comune di Livorno e Randstad Italia SpA (ai sensi del D. L. n. 132/2014 convertito con L. 162/14 e ss.mm.ii).

Livorno, 15 settembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
(firmato digitalmente)

Dott. Maurizio Nieri

Dott. Rag. Claudio Pucci

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): daa8cca4905b6b0e8834a3c9ce7883230f402681ea5f2dadbf2cd812bb9c9e28

Firme digitali presenti nel documento originale

CLAUDIO PUCCI
MAURIZIO NIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.500/2021

Data: 17/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO RAGGIUNTO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI LIVORNO VS RANDSTAD ITALIA SPA (AI SENSI DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO CON L. 162/14 E SS.MM.II).



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8c78356a9e1e58da_p7m&auth=1

ID: 8c78356a9e1e58da